



AS Merchant Bank
servizi finanziari

ATTO DI FIDEJUSSIONE n° P000188

A.S. MERCHANT BANK SpA Società per Azioni
Sede Legale, Direzione Generale ed Amministrativa in Spoleto, Via Trento e Trieste 75,
- Iscritta al n. 9922 dell' Elenco Intermediari Finanziari ex art.106 Banca d'Italia
- P.IVA 01510650839, Codice fiscale 01510650839

COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFLOROFRUTTICOLA AGRO VERDE

Contraente

Sottoscrizione Coobbligazioni di cui all'art.12 C.G.F. SI

STEFANO ITALIANO TLNSFN60R11D9600

CONTRADA PIANA DEL SIGNORE S115 SN GELA prov.(CL)

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

01388400853/01388400853

Codice Fiscale/P.IVA

COMUNE DI GELA - SETTORE TERRITORIO

Beneficiario

P.ZZA SAN FRANCESCO SNC

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale/P.IVA

Oggetto della garanzia

A.S. MERCHANT BANK Società per Azioni - (in seguito anche denominata Società), con il presente contratto si impegna a costituirsi garante del Contraente, ai sensi degli art. 1936 e 1957 del Cod. Civ. ed alle condizioni generali di contratto di seguito riportate, il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Beneficiario e relativi a:
A garanzia del pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni occorsi per la realizzazione del polo agrofotovoltaico denominato "cilegino", come da Decreto Dirigenziale del 28/03/2013. Il pagamento di quanto dovuto verrà corrisposto a prima richiesta del soggetto beneficiario accompagnata dalla documentazione attestante l'inadempimento contrattuale in deroga all' ART. 1944 C.C.

900288

Somma garantita : € 4.500.000,00 in lettere Euro QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA

Validità della garanzia dal 19/11/2013 al 19/11/2014 pari ad anni 1 mesi 0

LIQUIDAZIONE PREMIO
Cfr Art. 1 C.G.F.

Corrispettivo Garanzia	Accessori	Totale Premio
€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 21.000,00

Importo in lettere Euro VENTUNOMILA

Proroga SI A partire dal 19/11/2014 Con scadenza il 15/11/2015 Totale Premio € 21.000,00

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasf. o bonifico intestato ad 'A.S. Agenzia in Attività Finanziaria s.r.l.' nella qualità di Incaricato in esclusiva della A.S. MERCHANT BANK SpA (iban IT 45 F 05704 21802 0000 0000 4565 - BANCA POPOLARE DI SPOLETO)

Per quietanza di € 21.000,00, quale corrispettivo per l'intero periodo di durata indicato

L'Esattore

Emesso in tre esemplari ad ogni effetto di legge, in Spoleto il 19/11/2013

Il Contraente

Il Beneficiario

A.S. MERCHANT BANK SpA
AS Merchant Bank
servizi finanziari

ALLEGATO I ALL'ATTO FIDEJUSSORIO N- p000188

CON IL PRESENTE ALLEGATO I CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DELL'ATTO FIDEJUSSORIO A CUI VIENE ANNESSO A PARZIALE MODIFICA DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA SI PRECISA CHE:

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art. 3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addvenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art. 1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società, onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizze, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Gela.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art. 5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.)

Art. 7 - (Deposito Cautelativo).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

Fermo il resto

Il Contraente

Il Beneficiario

A.S. MERCHANT BANK SpA

AS Merchant Bank
servizi finanziari



AS Merchant Bank

servizi finanziari

A.S. MERCHANT BANK SpA Società per Azioni

Sede Legale, Direzione Generale ed Amministrativa in Spoleto, Via Trento e Trieste 75,

- Iscritta al n. 9922 dell' Elenco Intermediari Finanziari ex art.106 Banca d'Italia

- P.IVA 01510650839, Codice fiscale 01510650839

ATTO DI COOBLIGAZIONE ALLEGATO ALLA GARANZIA n° P000188

Contraente COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFLOROFRUTTICOLA AGROVERDECOMUNE DI GELA - SETTORE TERRITORIO

Importo garanzia € 4.500.000,00

Decorrenza 19/11/2013

Scadenza 19/11/2014

Con riferimento al contratto di Fidejussione su indicato, si stipula la seguente "pattuzione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono al Contraente in dipendenza del contratto sopra indicato, vengono parimenti assunti, solidalmente con il contraente e con ogni altro coobbligato, dai sottoscritti coobbligati in proprio propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i sottoscritti coobbligati si obbligano a tenere indenne la società A.S. MERCHANT BANK SpA (in seguito denominata Società) e gli eventuali aventi causa di quest'ultimo da ogni pagamento che essi dovessero effettuare per effetto del contratto su indicato per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, alla Società ed agli aventi causa di quest'ultimo senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza del summenzionato contratto, impegnandosi altresì a garantire il solido pagamento degli eventuali corrispettivi, suppletivi o di proroga, dovuti su detto contratto dal Contraente. I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari del contratto al quale la presente dichiarazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e gli eventuali aventi causa di quest'ultimo non saranno stati completamente liberati dagli obblighi derivanti dal summenzionato contratto, anche nel caso di proroga o di rinnovo del contratto stesso, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 - 1956 e 1957 del c.c., liberando la Società e gli eventuali aventi causa di quest'ultimo dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

I coobbligati sono tenuti a infondere alla Società ed agli eventuali aventi causa di quest'ultimo le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Spoleto.

I coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di fidejussione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del c.c., la clausola di rinuncia a porre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata; la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli artt. 1955 - 1956 e 1957 del c.c., e la conseguente liberazione della Società e per gli eventuali aventi causa di quest'ultimo dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli; la clausola importante la facoltà per la Società e per gli eventuali aventi causa di quest'ultimo di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'art. 1953 c.c., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Spoleto.

GENERALITA' DEI SOGGETTI COOBLIGATI

Allegare fotocopia documento d'identità

Ragione Sociale/Name e Cognome

CF/PI

Firma

STEFANO ITALIANO

T1NSFN60R11D9600/

FIRMA DEL CONTRAENTE